CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n°81 del 9 aprile 2008, entrato in vigore dal 15 maggio 2008 per le disposizioni generali, costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il sopracitato TESTO UNICO, si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 si intende per:

a) **LAVORATORE:** *"persona che… svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato… Al lavoratore così definito è equiparato:… il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione".*

b) **DATORE DI LAVORO:** *"Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende* ***il dirigente***"

Il Dirigente scolastico, come datore di lavoro, ha – ai sensi degli artt.17 e 18 del D.Lgs. 81/08 - l'obbligo di provvedere:

- alla valutazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro ed elaborare il documento relativo;
- alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (SPP)
- all'informazione ed alla formazione di tutti i lavoratori circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza nella scuola.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il dirigente scolastico, con la collaborazione dei soggetti preposti al servizio di prevenzione e protezione, deve redigere il documento relativo alla valutazione dei rischi, in collaborazione con il RSPP e l'eventuale medico competente. La redazione di tale documento costituisce obbligo indelegabile (art. 17, comma 1, lettera a) del dirigente scolastico che se ne assume la piena responsabilità. Successivamente alla redazione del documento, il dirigente scolastico provvederà a redigere il piano della sicurezza e a programmare ed attuare gli interventi secondo le necessità della scuola.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Il Dirigente Scolastico, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del TU, può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi oppure può designarlo individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica, disponibile a tale attività, in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;

In alternativa, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati o con altro esperto esterno libero professionista.

Il Dirigente Scolastico nomina altresì gli addetti al SPP che dovranno essere in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all'art. 32 del TU. Il SPP partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU e provvede a:

- individuare i fattori di rischio e le relative misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del TU;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- proporre i programmi di formazione e informazione di cui agli artt. 36 e 37 del TU.

ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008)
L'art. 36 del predetto decreto prevede il principio secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni riguardanti:

1.a - i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'azienda;
1.b - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
1.c - i nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi (art. 46) e di primo soccorso (art. 45).
1.d - i nominativi del responsabile e degli addetti al SPP, nonché del medico competente;
2.a - i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
2.b - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
2.c - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il comma 4 del suddetto articolo prevede altresì che il contenuto delle informazioni sia facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
L'art. 37 del TU prevede che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore "*una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda."

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione dovranno essere registrate *nel libretto formativo del cittadino* (art.2, comma1, lettera i) D. Lgs 276/2003), rilasciato dalle Regioni ai sensi dell'art. 37, comma 14 del TU.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata dagli accordi sindacali sulla base del CCNL.
Egli esprime pareri circa la valutazione dei rischi, le procedure di sicurezza messe in atto ed i programmi di formazione dei lavoratori; partecipa di diritto alla riunione periodica del SPP ed esercita per conto dei lavoratori il controllo del rispetto della normativa di sicurezza, avanzando suggerimenti, proposte ed iniziative a tal fine.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Il dirigente scolastico, qualora ravvisi l'esposizione a rischi per la salute degli utenti (art. 41 del D.Lgs. 81/2008), procede alla nomina del *medico competente* che possieda i titoli e/o requisiti previsti dall'art. 38 del suddetto decreto e che svolga la sua attività come regolamentato dall'art.39 del suddetto D. Lgs. 81/2008.

CAPITOLO II

I RISCHI IN ISTITUTI SCOLASTICI

A – RISCHIO INCENDIO

IL FUOCO È ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

Sebbene questa frase possa sembrare banale, è la pura verità. Basti pensare a cosa potrebbe provocare un mozzicone di sigaretta ancora acceso gettato in un cestino di carte.
Tutte le aziende devono istituire un sistema di gestione permanente, diretto all'individuazione, valutazione e diminuzione costante dei fattori di rischio. L'attuazione di tale sistema si articola in differenti fasi:

a) **valutazione del rischio incendio**
   - identificazione dei pericoli (materiali combustibili, sorgenti d'ignizione, lavorazioni pericolose)
   - identificazione delle persone esposte
   - stima del **livello di rischio**
b) **organizzazione e gestione della sicurezza antincendio**
   - designazione degli addetti alla prevenzione incendi
   - **programma antincendio** per l'attuazione ed il controllo delle misure di sicurezza
   - informazione e formazione degli addetti

A 1 - Conoscenza del fuoco

Ovviamente non possiamo dare indicazioni su come viene effettuata un'attenta analisi dei rischi, in quanto questa è il risultato di studi e valutazioni effettuati da professionisti. Ci limitiamo a dare opportune informazioni per conoscere meglio il fuoco ed evitare che possa insorgere o peggio ancora possa diventare indomabile:

1. **COMBUSTIBILE**: è il materiale che effettivamente vediamo bruciare;
2. **COMBURENTE**: è la sostanza che permette al combustibile di bruciare (generalmente si tratta dell'ossigeno dell'aria);
3. **INNESCO**: è l'elemento che avvia la combustione e può essere costituito da fiamme, scintille o fonti di calore.

COMBUSTIBILE + ***COMBURENTE*** + ***INNESCO*** = ***INCENDIO***

Per spegnere il fuoco è necessario interrompere la reazione chimica di combustione:

- **Isolando o allontanando** il combustibile;
- **Impedendo** il contatto dell'aria (e quindi dell'ossigeno con il combustibile);
- **Abbassando** la temperatura del combustibile (al di sotto del punto di accensione)

A 2 – Attrezzature antincendio

Si definisce **estintore** un apparecchio portatile contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. Gli estintori si dividono in base al peso e al mezzo estinguente

MEZZO ESTINGUENTE	TIPO DI INCENDIO
estintore ad acqua	*legno, carta*
estintore a schiuma	*liquidi infiammabili*
estintore a polvere	*liquidi infiammabili, apparecchi elettrici, legno, carta, tessuti*
estintore ad anidride carbonica	*apparecchi elettrici*

A 3 – REGOLE DA RISPETTARE

- Evitare comportamenti ed azioni che possono generare principi di incendio;
- Non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici, apparecchi elettrici di qualsiasi natura;
- **È VIETATO** gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, spazzatura, moquettes, ecc.
- Non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili;
- Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici;
- Verificare che nessun materiale sia depositato davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi e alle uscite di emergenza
- Controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato)

A 4 – IN CASO DI INCENDIO

Qualora dovesse manifestarsi un principio di incendio è necessario attenersi alle seguenti regole fondamentali:

- MANTENERE LA CALMA;
- Intervenire immediatamente azionando i sistemi di allarme e segnalazione eventualmente esistenti e, se istruiti, utilizzando i mezzi antincendio a disposizione (estintori portatili, ecc;)
- In caso di fuga, individuare le uscite di emergenza (contraddistinte da frecce bianche su fondo verde) e muoversi rapidamente verso di esse;
- Allontanarsi dal locale dove si è sviluppato l'incendio controllando prima che nessuno sia rimasto all'interno.

B – RISCHIO ELETTRICO

Nella scuola, come peraltro in casa e negli altri luoghi abitati, l'impianto elettrico può essere fonte di rischio grave ogni volta che si agisca in maniera distratta o imprudente.

In particolare, trattandosi di un "rischio non visibile" si è portati alla sottovalutazione del pericolo.

È necessario che il personale docente e non docente della scuola, ma anche gli alunni vigilino con la massima attenzione sui comportamenti e il rispetto delle regole, fra cui sembra opportuno evidenziare le seguenti:

1. segnalare sempre e con tempestività al personale della scuola ogni anomalia, quali cavi scoperti o danneggiati, prese di corrente o interruttori mal fissati ai muri o senza protezioni;
2. non compiere alcun tipo di intervento su apparecchiature elettriche, cavi, impianti, plafoniere, lumi, ed in generale su qualunque dispositivo collegato in qualunque modo all'impianto;
3. non toccare mai spine, interruttori o altra apparecchiatura elettrica con le mani bagnate;
4. non usare collegamenti multipli (doppie prese, "ciabatte", prolunghe, ecc.), né tanto meno collegare più prese fra loro;
5. non disinserire le spine tirandone il cavo;
6. non intervenire mai su macchine elettriche per ispezionarle o tentare di ripararle;
7. se viene a mancare l'energia elettrica, disinserire ogni interruttore di macchine eventualmente attive;
8. in caso di incendio non usare mai acqua su cavi o apparecchiature elettriche;
9. non toccare una persona folgorata se non si è certi che sia stata interrotta la corrente elettrica; eventualmente spostare la persona dalla sorgente elettrica tramite un bastone o altro oggetto di legno;
10. non lasciare portalampade senza lampadine;
11. ricordare che l'uso di fornelli o stufe elettriche; è vietato nelle scuole;
12. evitare la presenza di cavi sospesi in zone di passaggio.

C – RISCHIO LABORATORI

L'uso dei laboratori scolastici comporta esposizioni ad agenti fisico-chimici potenzialmente fonti di pericolo anche grave se non si pone la massima cura nel rispetto delle regole per la sicurezza.

La presenza di strumentazioni, utensili, sostanze chimiche o biologiche e rifiuti tossici, impone che l'accesso e la permanenza degli alunni in laboratorio debba essere assolutamente vietato se non risulta presente il personale docente e non docente addetto.

Per tale motivo si porrà la massima cura nel chiudere a chiave i laboratori stessi nonché gli armadi contenenti sostanze dannose ogni volta che i locali risultano incustoditi.

L'educazione degli alunni a rispettare queste e le altre regole di sicurezza, che dovranno essere esposte in ogni laboratorio insieme alle specifiche norme di funzionamento, non è solo un modo per evitare incidenti, ma è anche parte integrante dell'attività didattico-educativa e quindi della valutazione degli studenti.

In particolare:

1. Le esperienze di laboratorio programmate dovranno essere preventivamente testate ai fini della sicurezza;
2. Gli alunni sono tenuti ad indossare gli indumenti, gli occhiali, i copricapo, se previsti dal regolamento del laboratorio;
3. È obbligatorio il rispetto da parte del personale e degli alunni delle schede di sicurezza previste per l'uso di sostanze chimiche;
4. In caso di necessità di uso di sostanze volatili, eseguire l'attività sotto cappa aspirante o almeno in zona ben aerata;
5. Disinserire tempestivamente le alimentazioni elettriche degli impianti e delle strumentazioni ogni volta che si verifichino spargimenti d'acqua ed in ogni caso alla fine dell'utilizzo;
6. Tenere sempre in ordine e liberi gli spazi di lavoro, evitando la presenza di zaini, borse o altri oggetti che intralcino la circolazione;
7. È vietato provvedere di persona, se non si è specificamente addetti al compito, alla manutenzione o alla riparazione anche di modesti guasti;
8. È obbligatorio, oltre che educativo, segnalare al personale addetto ogni anomalia o inosservanza altrui delle norme.

D - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA

D 1 - Fattori di rischio

Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente da:

- uso degli attrezzi
- attività a corpo libero

L'azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo, ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi a regole operative impartite dal personale specializzato.

D 2 - Eliminazione dei rischi (norme da far rispettare agli alunni)

Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le seguenti regole operative:

1. utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (scarpe ginniche con suole antisdrucciolo; tuta da ginnastica e/o divisa con maglietta, ginocchiere e protezioni idonee su indicazione del assistente/personale di turno)
2. attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni.
3. eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura.
4. lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione)
5. informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo.

6. evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine della lezione.
7. non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente.
8. non prendere iniziative personali.
9. non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti.
10. utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

Inoltre, è opportuno che i docenti:

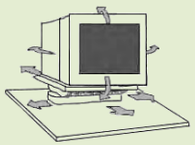
- diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
- evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone.

E - ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLA POSTAZIONE DI LAVORO IN BASE AL D. Lgs 81/08
Gli elementi che costituiscono il posto di lavoro al videoterminale in base alla **V direttiva CEE del 29 maggio 1990 n° 90/270, nonché dell'allegato XXXIV al D. Lgs 81/08** sono i seguenti: **Schermo, Tastiera, Tavolo di Lavoro, Scrivania, Sedia.**
Nel seguito saranno indicate le modalità di utilizzo e le attrezzature di cui dovranno disporre gli utilizzatori durante lo svolgimento delle attività lavorative.

SCHERMO

Nell'uso del videoterminale è importante che la visualizzazione dei caratteri sullo schermo sia tale da renderli chiaramente leggibili. Inoltre è importante che non vi siano riflessi o velature luminose. Per questo motivo i monitor in dotazione alla struttura devono essere tutti del tipo regolabile per cui l'operatore attraverso indicazioni e suggerimenti dati da personale esperto e qualificato ed in particolare dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nel caso dei VDT della segreteria e amministrazione) adotterà una serie di accorgimenti che di seguito verranno elencati.



Movimentazione dello schermo e sistemazione nello spazio.
L'operatore potrà quindi, attuare gli spostamenti dello schermo necessari per ottenere la migliore visibilità delle scritte ed una posizione di lavoro confortevole.
Il centro dello schermo dovrà essere posizionato sull'asse visivo abituale di lavoro per evitare eccessive e continue movimentazioni del capo sia in senso orizzontale che verticale.
La distanza di lettura consigliata (distanza occhi/schermo) non dovrà essere superiore a 70 cm (vedi figura), quindi la postura predisposta per gli operatori sarà studiata per consentire l'ottimizzazione occhi/schermo. Tramite rotazione o inclinazione dello schermo si elimineranno o si attenueranno eventuali riflessi provocati da finestre, lampade, ecc.



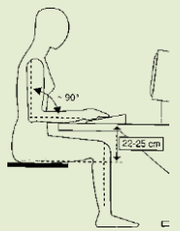
Regolazione del contrasto e della luminosità
Gli schermi video in questione dovranno essere dotati di regolatori per la variazione della luminosità e del contrasto, la cui posizione sarà indicata nel manuale d'uso del videoterminale o computer. La luminosità ed il contrasto dovranno essere regolati in modo da ottenere la migliore condizione di presentazione dell'immagine. Dal momento che la percezione dell'immagine sullo schermo può variare sia in funzione delle capacità visive dell'operatore, sia in relazione alle condizioni d'illuminazione presenti nell'ambiente di lavoro e considerando che le condizioni possono variare durante la giornata, il personale preposto dovrà far regolare la luminosità ed il contrasto in funzione di questi parametri.

Indicazioni relative all'utilizzo dei colori
Sui Monitor a colori dovranno essere selezionati accuratamente i colori da utilizzare e comunque non si dovrà superare la presenza contemporanea di 4-5 colori. Se risultasse necessario utilizzare dei software dedicati si eviterà l'utilizzo di colori estremi dello spettro visibile (Rosso e Viola) e l'accoppiamento dei colori complementari (il Giallo ed il Viola, il Rosso ed il Verde, il Blu e l'Arancio) in modo da facilitare la messa a fuoco dell'occhio.

TASTIERA

Tutte le tastiere utilizzate dovranno essere separate dal videoterminale. In questo modo, sarà possibile collocare la tastiera nella posizione che si ritiene più idonea per le operazioni da svolgere. La corretta posizione della tastiera dovrà essere scelta anche in funzione di quella del documento da digitare e di quella del videoterminale.
La posizione che viene fatta adottare agli operatori VDT, sarà quella che vede allineati sulla stessa linea l'utente, il videoterminale e la tastiera. Evitando altre collocazioni che causerebbero frequenti rotazioni del capo e movimenti degli occhi. Si dovrà tenere presente che la tastiera dovrà essere situata ad una distanza dal bordo del tavolo che permetterà di poggiare gli avambracci e di non affaticare le braccia.

Posizione delle braccia
Per evitare l'affaticamento delle braccia, la tastiera dovrà consentire un'angolazione tra il braccio e l'avambraccio di circa 90°. Questo potrà essere ottenuto lasciando una distanza tra il piano di seduta ed il piano di appoggio delle braccia compresa tra i 22 ed i 25 cm. Nel caso in cui ci si trovasse in una situazione particolare, ogni operatore dovrà poter regolare l'altezza del piano di seduta per ottenere queste distanze.



Scelta dell'inclinazione
Le tastiere dovranno avere la possibilità di variare l'inclinazione tramite la regolazione di appositi piedini in modo da comportare il minor affaticamento dei polsi.

Uso del Mouse e Spazio per la sua movimentazione
Dovrà essere previsto uno spazio adeguato per lo spostamento del mouse.
Nel caso di utilizzo del mouse nella gestione dei programmi, sarà stato disposto uno spazio libero alla destra della tastiera (o a sinistra se si è mancini) dell'ampiezza necessaria per azionare questo dispositivo.

TAVOLO DA LAVORO, SCRIVANIA

Ogni lavoratore che utilizzerà un Videoterminale dovrà disporre di un proprio tavolo di lavoro avente dimensioni tali da consentire di posizionare in modo corretto il monitor, la tastiera e l'unità centrale.

Sistemazione sul piano di lavoro delle attrezzature e degli oggetti.
Le attrezzature e gli oggetti di lavoro dovranno essere sistemati razionalmente sul piano di lavoro all'interno del campo di azione delle braccia. I vari componenti che si utilizzano, dovranno essere posizionati sul

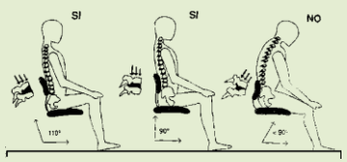
piano di lavoro in modo che il loro utilizzo non costringa l'operatore ad assumere posture incongrue e compiere movimenti faticosi. La determinazione della posizione sarà fatta valutando la frequenza d'uso delle attrezzature, destinando a quelle più spesso utilizzate le zone preferenziali e sistemando le altre sempre all'interno del campo d'azione delle braccia.

Ingombri sul piano di lavoro e nella zona di movimentazione delle gambe.
Si dovrà verificare che non siano presenti ostacoli che impediscano il libero uso del piano di lavoro e che intralcino la zona sottostante. I piani di lavoro su cui si opera dovranno essere liberi da oggetti non necessari all'attività lavorativa. Le attrezzature necessarie al funzionamento della Workstation non dovranno costituire intralcio. Ad esempio, si dovrà fare in modo che i cavi di collegamento delle attrezzature passino sul tavolo e/o nelle immediate vicinanze delle apparecchiature o comunque fare percorsi tali da non intralciare i movimenti delle gambe. Sul piano di lavoro bisognerà evitare assolutamente la presenza di oggetti che abbiano una finitura superficiale speculare o comunque un forte potere riflettente. Al fine di evitare possibili abbagliamenti indiretti, sul piano di lavoro non dovranno essere presenti elementi aventi superfici che possano riflettere la luce naturale o artificiale dell'ambiente di lavoro come, ad esempio, coperture posticce con lastre di cristallo, oggetti con superfici metallizzate riflettenti, ecc.

Sedie
La sedia va considerata un oggetto quasi "individuale " in quanto potrà essere adattata, utilizzando la possibilità di regolazione che possiede, alle dimensioni fisiche dei singoli utilizzatori. Le sedie che verranno messe a disposizione per gli alunni dovranno essere del tipo ergonomico.

Regolazione del piano di seduta
L'altezza del piano di seduta dovrà essere regolata in funzione della statura dell'utilizzatore. Gli utilizzatori potranno regolare l'altezza della sedia in modo tale da avere i piedi che tocchino comodamente il suolo per non creare compressioni dei vasi e dei nervi della parte inferiore delle cosce. La regolazione dell'altezza del piano di seduta dovrà essere effettuata in relazione anche al diverso tipo di calzature indossate.

Posizionamento dello schienale.
Lo schienale regolabile dovrà essere posizionato in funzione delle dimensioni fisiche dell'utilizzatore. Lo schienale della sedia sarà posizionato in modo da sostenere la parte bassa della schiena e seguire la curvatura della colonna vertebrale. Lo schienale sarà inclinato a piacimento in un arco che va da 90° a 110° verso il retro.



Poggiapiedi
Il poggiapiedi dovrà essere utilizzato quando non si possono poggiare comodamente i piedi sul pavimento.
Si eviterà di far tenere agli operatori le gambe a "penzoloni" o di far poggiare solo la punta dei piedi.

IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA PAUSA
DI 15 MINUTI OGNI DUE ORE DI LAVORO CONTINUATIVO
AI VIDEOTERMINALI (VDT)

F – RISCHI GENERICI PER PERSONALE NON DOCENTE

Come precedentemente esposto, gli utenti di questo opuscolo non sono solo gli alunni, ma anche il personale non docente. Ci sono pertanto delle attività che riguardano personale di segreteria, assistenti dei laboratori, addetti alla pulizia, bidelli ecc. e per le quali è necessario soffermarsi.

In particolare tutto il personale addetto all'utilizzo di apparecchiature elettriche come fotocopiatrici, fotoriproduttori, rilegatrici elettriche, taglierine, scanner, computer, lavagne luminose, attrezzature da laboratorio, e quant'altro si utilizza in ambiente scolastico deve:

- preventivamente leggere le istruzioni per l'uso e la manutenzione di dette apparecchiature,
- formare ed informare sull'utilizzo il personale che ne fa eventualmente uso;
- segnalare eventuali anomalie;
- in caso di interventi di piccola manutenzione (sostituzione cartucce, toner, fogli inceppati, lampade fulminate) togliere sempre l'alimentazione elettrica.

Anche l'attività di pulizia dei locali degli arredi e degli infissi e di quant'altro appartiene alla struttura richiede un minimo di attenzione; si possono infatti individuare rischi connessi a:

- Deposito e conservazione di detersivi
- Utilizzo di sostanze chimiche per detergere
- Utilizzo di macchine per lavare pavimenti
- Utilizzo di scalette pieghevoli
- Eliminazione di rifiuti pericolosi

I detersivi utilizzati devono essere controllati in relazione all'odore, ai vapori emessi, alle eventuali attività chimiche.

Le macchine per pulire (eventuali) devono essere controllate in relazione all'isolamento elettrico del dispositivo e dell'operatore, inoltre, in considerazione alle parti meccaniche in movimento.

Il controllo dei fattori di rischio richiede il rispetto di regole operative, l'uso di prudenza e, in talune situazioni, di oggetti o sistemi di protezione.

- Il personale deve abitualmente usare i guanti di gomma, ed in caso di travaso di liquidi irritanti anche gli occhiali protettivi e le mascherine.
- Il materiale d'uso per la pulizia dei servizi igienici deve essere adoperato esclusivamente per tale scopo.
- Dopo l'uso tutto il materiale necessario per la pulizia deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

MACCHINE PER LAVARE I PAVIMENTI (eventuale)

- Operare sempre con scarpe dotate di suole di gomma (isolamento elettrico) e con guanti di gomma asciutti.
- Predisporre il collegamento elettrico prima di avviare la macchina lavapavimenti.
- Non intervenire mai sulla macchina, ma segnalare immediatamente il verificarsi di funzionamenti irregolari o di guasti.
- Prima di azionare la macchina accertarsi che nell'area sottoposta a pulizia non siano presenti altre persone.

UTILIZZO DI SCALETTE PIEGHEVOLI

- Per normali interventi di pulizia (strutture o arredi) può essere adoperata una scala pieghevole (apertura a compasso) del tipo destinato ad usi domestici.
- Il personale autorizzato non dovrà superare il livello (gradino) di appoggio di 150 cm.
- L'operatore sulla scala dovrà sempre essere assistito da una persona a terra, non dovrà lavorare in prossimità di finestre aperte, non dovrà sporgersi dalla scala rimanendo con il busto entro la base di appoggio della scala al suolo.

ELIMINAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI
a) Sanitaria (servizi igienici, ecc.)
La raccolta di sostanze deve essere attuata con l'uso di appositi guanti di gomma e strumenti idonei ad evitare ogni contatto. I materiali vanno conferiti agli opportuni contenitori, interni o esterni alla struttura.

CAPITOLO III

NUOVO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998, D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007, aggiornato con D.P.R. 134/2025

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
   a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
   b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
   c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
   d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
   e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
   f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
   f-bis. l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica dello studente può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. le scuole, nell'ambito della loro autonomia individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle elezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con l'adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime appunto le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, ai tempi, le modalità, il contesto e i limiti Del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. gli enti, le associazioni e gli enti del terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente requisiti e criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. a seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dall'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente ufficio Aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tale attività, nell'ambito del personale scolastico, da recuperare a carico del fondo per il Miglioramento dell'Offerta formativa punto il mancato parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate le tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui Al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies.Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare ove necessario la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo Massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexsies.Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e a reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. in tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 5 bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) predisposto dal nostro Istituto vuole definire, in maniera sintetica, precisa e condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.

1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, È incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet

2. La partecipazione alla vita scolastica e la condivisione, il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale per farne cittadini capaci e corretti.
3. La sottoscrizione del PEC implica il rispetto delle carte fondamentali dell'Istituto (Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Regolamento d'Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle studentesse e degli studenti), pubblicati sul sito della scuola e revisionati annualmente.
4. L'attuazione del PEC dipenderà dall'assunzione di specifici impegni tra l'Istituzione scolastica, i docenti, gli studenti, le famiglie e il personale ATA.

Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di 1° grado.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

Il nuovo regolamento, in vigore dal 10 ottobre 2025, introduce importanti innovazioni in materia di sanzioni disciplinari e percorsi educativi di cittadinanza attiva e solidale, con l'obiettivo di:
rafforzare la valenza educativa dei provvedimenti disciplinari;

- promuovere il rispetto reciproco e la responsabilità individuale degli studenti;
- favorire la collaborazione scuola–famiglia nella prevenzione dei comportamenti a rischio;
- valorizzare il ruolo della scuola come comunità educante orientata al recupero e al reintegro.

In particolare, l'articolo 4 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025, prevede:

- attività di approfondimento educativo nei casi di allontanamento fino a due giorni;
- attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture esterne o all'interno della comunità scolastica, per allontanamenti da tre a quindici giorni;
- l'obbligo per le scuole di adeguare il Regolamento d'Istituto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.